



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------------------|---|
| N. 11 del 11-05-2017 | OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO N. 191/2017 PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA R.G. N. 651/2012 |
|-------------------------|---|

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **maggio**, alle ore **20:00**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|---|
| LUZII ANDREA | P | DI PIERDOMENICO ALESSANDRA | P |
| IACHINI TATIANA | P | RASTELLI PIERO | P |
| CAMPITELLI EMIDIO | P | CANDELORI ALESSANDRA | P |
| DI BATTISTA ADRIANO | P | FARINELLI PAOLA | A |
| GATTI CARLA | P | PELLICCIONI LUDOVICA | P |
| DI EMIDIO CHIARA | P | DI SABATINO GIORGIO | P |
| CIAVATTA MARIO | P | | |

PRESENTI

12

ASSENTI

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE.**

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 35 del 06.12.2016 e n. 40 del 16.12.2016 aventi ad oggetto rispettivamente “riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza (ex. Art. 194, comma 1 lett. a D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)” e “integrazione delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 6.12.2016 ad oggetto riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza (ex. Art. 194, comma 1 lett. a D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)” il cui contenuto qui si intende integralmente riportato e trascritto;

PREMESSO:

- che il Comune di Sant’Omero, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 14 ottobre 2014 procedeva all’accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 244 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- che, avverso la sopracitata deliberazione consiliare n.26/2014, è stato presentato avanti il Tar Abruzzo sez. L’Aquila, ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto acclarativo e dichiarativo dello stato di dissesto finanziario, nonché della relazione dell’organo di revisione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
- che in data 29 gennaio 2015 veniva resa nota l’Ordinanza n. 00027/2015 REG.PROV.CAU. con la quale il Tribunale adito accoglieva l’istanza di sospensiva formulata dai ricorrenti e contestualmente rinviava ogni decisione nel merito a successiva udienza da tenersi nel mese di dicembre dell’anno 2016 nel corso della quale è stato disposto ulteriore rinvio al 19 aprile 2017;
- che in data 13 gennaio 2016 è stato notificato all’Ente il ricorso per ottemperanza presentato avanti il T.A.R. de L’Aquila dalle sigg.re Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis, per l’esecuzione ai sensi dell’art.112 c.p.a. della sentenza n.651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, emessa dalla Corte di Appello de L’Aquila e notificata al Comune di Sant’Omero con formula esecutiva in data 20 giugno 2012;
- che nella mattinata del 28.12.2016 è stato stipulato l’accordo transattivo in conformità alle precipitate deliberazioni consiliari;

PRESO ATTO che la richiesta di concessione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di Euro 505.624,79, avanzata sulla scorta delle delibere consiliari sopra citate, non trovava accoglimento, come da comunicazione del 28/12/2016, rif n. 2077084/16 che si riporta integralmente di seguito:

“In relazione alla richiesta in oggetto, si fa presente che, ai sensi delle procedure previste dalla Circolare CDP n. 1280/2013 ed in coerenza con il principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio richiamati dalla normativa che disciplina l’attività di indebitamento degli enti locali, la domanda di prestito è stata oggetto di attenta valutazione da parte degli uffici preposti alla verifica istruttoria dei finanziamenti. Le procedure definite dall’attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un’analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l’anno in corso, di non affidare l’Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato” non permettendo quindi all’Ente, di onorare il riconoscimento del debito fuori bilancio;

VISTO che per quanto sopra, in forza all'art. 3 del suddetto accordo transattivo, parte creditrice insisteva per l'esecuzione integrale della sentenza n. 651 emessa il 16.05.2012 dalla Corte di appello de L'Aquila, dovendo ritenersi il predetto accordo risolto di diritto per violazione del termine essenziale stabilito per la data 28.02.2017, violazione che si è concretizzata a seguito della indisponibilità dell'istituto Cassa Depositi e Prestiti individuato come mutuante alla concessione del credito;

RILEVATO, che in data 27.04.2017 veniva notificato presso l'Ente sentenza n. 191/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo accoglie il ricorso per ottemperanza proposto da Maria Anna De Berardiniis, Valeria De Berardiniis, Maria Grazia De Berardiniis, per l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 651/2012, dichiarando l'obbligo del Comune di Sant'Omero, nella persona del Sindaco Pro-tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili per dare integrale esecuzione al giudicato, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto eventualmente quanto eventualmente già versato al medesimo titolo;

PRESO ATTO che come da precedente deliberazione consiliare assunta nella presente seduta, in data 29 aprile 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 192/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, la quale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva;

OMESSI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto avente natura meramente ricognitiva ed informativa;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da allegato verbale di seduta,

DA' ATTO

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) che per le motivazioni sopra espresse, le delibere consiliari n. 35 del 6.12.2016 e n. 40 del 16.12.2016 non hanno potuto avere attuazione nei termini e nelle modalità ivi previsti;

3) di prendere atto altresì, che in data 27.04.2017 veniva notificato presso l'Ente sentenza n. 191- 2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo accoglie il ricorso proposto da Maria Anna De Berardiniis, Valeria De Berardiniis, Maria Grazia De Berardiniis, per l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 651/2012 dichiarando l'obbligo del Comune di Sant'Omero, nella persona del Sindaco Pro-tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto eventualmente quanto già versato al medesimo titolo.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 11 del 11-05-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE